



CIRCOLARE INFORMATIVA: LUGLIO 2017

LA PROROGA AL 30/06/2018 DEL MAXI AMMORTAMENTO E I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il c.d. maxi ammortamento, derivante dalla maggiorazione del costo di acquisizione dei beni nuovi in misura pari al 40%, è stato prorogato fino al 31.12.2017.

Al ricorrere di specifiche condizioni lo stesso può essere usufruito anche per le acquisizioni effettuate entro il **30.6.2018**.

Va tuttavia evidenziato che le proroghe al 31/12/2017 e 30/06/2018 **non** operano per i veicoli a deducibilità limitata / dati in uso promiscuo ai dipendenti.

ACQUISTO DEI BENI

Come accennato, la maggiorazione spetta per i beni acquisiti entro il 31.12.2017 ovvero 30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per i beni acquisiti dall'1.1.2018 al 30.6.2018 devono risultare soddisfatte le predette 2 condizioni.

BENI IN LEASING

Per i beni in leasing, ai fini dell'agevolazione:

- rileva la data di consegna del bene, ossia il momento in cui entra nella disponibilità del locatario;
- qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, rileva il momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo;

mentre non è rilevante la data del riscatto. In altre parole, "l'acquisizione in proprietà del bene a seguito di riscatto non configura ... un'autonoma ipotesi d'investimento agevolabile".

Relativamente ai beni acquisiti in leasing entro il 30.6.2018, la verifica delle predette 2 condizioni richieste per beneficiare dell'agevolazione non risulta immediata. In particolare al fine di fruire del maxi ammortamento anche per i contratti per i quali il momento di effettuazione dell'investimento (consegna del bene o esito positivo del collaudo) ricada nel periodo 1.1.2018 - 30.6.2018, è necessario che entro il 31.12.2017:

- il contratto di leasing sia sottoscritto da entrambe le parti;
- sia stato effettuato il pagamento del maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.



RITENUTE AGENTI DI COMMERCIO – CHIARIMENTO ADE

Lo scomputo delle ritenute a titolo d'acconto subite da agenti e rappresentanti di commercio può avvenire, alternativamente:

- nel periodo d'imposta di competenza delle provvigioni
oppure
- secondo il criterio di cassa, ossia nell'anno in cui le ritenute stesse sono operate.

La novità consegue alla modifica, disposta dall'articolo 5 del DL 193/2016 agli articoli 22, comma 1 lettera c), del Tuir e 25-bis del Dpr 600/73.

Volendo esemplificare, con riferimento alle provvigioni maturate nel periodo d'imposta 2016, le relative ritenute potranno essere scomputate nel modello Redditi 2017, purché operate entro la data di presentazione della dichiarazione (30 settembre 2017) o, in alternativa, potranno essere portate in diminuzione dell'imposta dovuta sui redditi dell'anno 2017 (modello Redditi 2018). Viceversa, le ritenute sulle provvigioni erogate nel 2017, dopo la presentazione della dichiarazione, dovranno necessariamente essere scomputate in Redditi 2018.

SOPPRESSIONE EQUITALIA – ISTITUZIONE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

Da luglio 2017 la nuova cartella Agenzia Entrate Riscossione (Ex Equitalia): la cartella è più chiara e per chi non pagherà le somme dovute entro 60 giorni dalla notifica della cartella, l'agente della riscossione potrà accedere alle banche dati e conoscere le disponibilità reddituali e patrimoniali.

Interessi e oneri sulla nuova cartella: gli oneri dovuti sono a carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell'importo totale, se il pagamento viene fatto entro 60 giorni dalla notifica della cartella, al 6% se successivo ai 60 giorni.



MINUSVALENZE E PLUSVALENZE DA TITOLI IN DICHIARAZIONE (AZIONI - OBBLIGAZIONI)

I regimi di risparmio previsti dalla legge n.461/97 sono tre:

- il regime della dichiarazione;
- il regime del risparmio amministrato;
- il regime del risparmio gestito.

In tutti e tre i casi la minusvalenza “realizzata” nel periodo di imposta è compensabile nei quattro periodi d’imposta successivi. Se entro tale termine non sono state realizzate plusvalenze sufficienti a compensare la minusvalenza, il residuo è perso.

- Nel regime della dichiarazione, però, il calcolo dovrà essere eseguito dal contribuente stesso, ricostruendo la movimentazione dei suoi titoli secondo il metodo LIFO (last in first out = l’ultimo a entrare è il primo a uscire). In questo caso, verranno evidenziati tutti gli acquisti che si compenseranno con le vendite procedendo a ritroso, cioè considerando venduti per primi i titoli acquistati per ultimi. Se alla fine del calcolo risultasse una minusvalenza, la stessa potrà essere utilizzata per compensare eventuali plusvalenze nei quattro periodi d’imposta successivi.

Qualora il contribuente intenda riportare le minusvalenze nelle dichiarazioni dei redditi degli anni successivi sarà necessaria l’indicazione della perdita nel modello Unico nel quadro RT; nel caso il contribuente presenti il modello 730, nello stesso non è possibile indicare tale minusvalenze in quanto si possono indicare solo nel modello Unico (quadro RT)

- Negli altri due regimi gli adempimenti tributari connessi al capital gain sono assolti dall’intermediario e, quindi, non va dichiarato nulla in sede di dichiarazione dei redditi.